



## COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE

### DECISIONE N° 10 – 2011/2012

La Commissione Giudicante Federale, riunitasi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma - il giorno 13 gennaio 2012, ha esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico del Sig. Amerino Zatta, quale Presidente della Società Benetton Rugby Treviso, per la violazione del Comunicato Federale nr. 4 – s.s. 2010/2011 e dell'art. 19 del Regolamento di Giustizia; Sig. Petrus Francois Smith, quale tecnico della Società Benetton Rugby Treviso nella gara di cui alla contestazione, del Comunicato Federale nr. 4 – s.s. 2010/2011 e dell'art. 19 del Regolamento di Giustizia; e della Società Benetton Rugby Treviso, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, in ordine agli illeciti di cui sopra

\*\*\*

omissis

\*\*\*

P.Q.M.

ritenuta la violazione dell'art. 19.1 R.G. in relazione a quanto previsto dall'art. 2.2. del Comunicato Federale n. 4 – Stagione sportiva 2010-2011, da parte del signor Petrus Francois Smith, applicate le attenuanti del caso, commina al predetto la sanzione dell'interdizione per giorni 15 a far data dalla pubblicazione della presente decisione;  
condanna la società BENETTON Rugby Treviso alla sanzione pecuniaria di € 250,00=;  
assolve il tesserato Amerino Zatta dalle incolpazioni ascrittegli.

Il Presidente della Commissione Giudicante Federale  
F.to Avv. Gianfranco Tobia

PUBBLICATA IN DATA 16 GENNAIO 2012